



## Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **30** del mese di **DICEMBRE** alle ore 14:00 nella sala consiliare di Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Steccati Mauro	Sindaco	Presente
Tomada Walter	Consigliere	Presente
Prisciano Riccardo	Consigliere	Assente
Toso Luca	Consigliere	Presente
Premoselli Andrea	Consigliere	Presente
Amatulli Linda	Consigliere	Assente
Campaner Giovanni	Consigliere	Presente
Cragolini Francesco	Consigliere	Assente
Falciglia Marco	Consigliere	Presente
Prando Donatella	Consigliere	Presente
Fina Silvia	Consigliere	Presente
Toffoletti Anna	Consigliere	Assente
Petri Maurizio	Consigliere	Assente
Fasone Giuseppe	Consigliere	Presente
Beltrame Roberto	Consigliere	Presente
Degani Margherita	Consigliere	Presente
Miconi Alessandro	Consigliere	Presente

Risultano n°. 12 presenti

Risultano n°. 5 assenti

Assiste il Segretario Rossi Martina..

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Steccati nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2023 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la nota di chiarimento inviata dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione-Servizio Tributi Locali, con la quale veniva manifestata l'opportunità di non introdurre aliquote con più di due cifre decimali, ciò per evitare possibili errori da parte dei contribuenti in sede di autoliquidazione del tributo;

**RITENUTO** di aderire alla predetta richiesta pur rilevando una riduzione di gettito previsto di € 10.000,00;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 07.11.2024 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025;

**PRESO ATTO** che con Legge Regione n. 9 del 04.11.2024 pubblicata sul BUR della Regione FVG in data 06.11.2024 è stato modificato l'articolo 9 della Legge Regionale 17/2022 in particolare;

- Il comma 2 prevedendo *“Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.”*;
- Il comma 7 sopprimendo la possibilità di aumentare l'aliquota oltre lo 0,86 (relativo ai fabbricati strumentali all'attività economica);

**DATO ATTO** che l'articolo 20 prevede che l'amministrazione Regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei commi sopra richiamati e che pertanto l'importo inserito nel Bilancio non subisce modifiche nel suo importo totale annuo ma sarà oggetto di successiva variazione sui titoli di parte corrente;

**CONSIDERATO** che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2025/2027 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario determinare per l'anno 2025 le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue:

<b>Fattispecie Immobili</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,700 per cento
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,870 per cento
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100 per cento
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,860 per cento
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
10,600	
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,870 per cento

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli

alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

**RICHIAMATO** l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che in materia di obbligo di pubblicazione testualmente recita:

1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.

2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.

**VISTO:**

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**RICHIAMATO** il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 05.12.2024 dove è indicato il gettito legato a ILIA pari a € 2.061.236,16.

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art 75 comma 4 bis del vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Alle ore 15:45 esce dall'aula il consigliere Degani Margherita.

Presenti 11. Assenti 6 ([--\_Hlk186474058--]Prisciano Riccardo, Amatulli Linda, Cragnolini Francesco, Toffoletti Anna, Petri Maurizio e Degani Margherita).

[--\_Hlk186473315--]Il consigliere Tomada Walter non partecipa alla votazione.

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri votanti in forma espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di stabilire per l'anno 2025 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

<b>Fattispecie Immobili</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,700 per cento
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,870 per cento
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100 per cento
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,860 per cento
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,870 per cento

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di cui all'art. 4, comma 1, lettera

a) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge regionale 17/2022, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Tarcento, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, così come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

5. Di confermare, come previsto dal Regolamento ILIA all'art. 8 comma 1, equiparata all'abitazione principale, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. Di dare atto che il gettito complessivamente previsto di € 2.061.236,16 verrà introitato al bilancio di previsione 2025/2027;

7. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento della stessa nel Portale messo a disposizione dalla Regione.

INDI

Con separata votazione, con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri votanti in forma espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, LR 21/2003

Parere Tecnico: Favorevole Martina Rossi

Parere Contabile: Favorevole Martina Rossi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Mauro Steccati

Il Segretario  
Rossi Martina.

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/01/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/01/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Tarcento, lì 03/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
Elena Ermacora

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento